



Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro

D. R. n. 1928

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70 e, in particolare, l'art. 4, co. 1, lett. j);

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 627 del 24.07.2014 e modificato da ultimo con D.R. n. 1494 del 18.10.2024, in atto vigente;

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nell'adunanza del 29.10.2025, con la quale sono stati approvati sub conditione all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, delle integrazioni agli artt. 2, 3 e 8 del predetto regolamento, nonché i criteri specifici di valutazione e i relativi punteggi che costituiscono allegato al medesimo regolamento;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nell'adunanza del 13.11.2025, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alle citate integrazioni del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010 e in merito ai criteri specifici di valutazione e relativi punteggi;

RAVVISATA l'opportunità di modificare, altresì, l'art. 3, co. 7 del suindicato regolamento al fine di renderlo coerente con i criteri succitati;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di procedere in tempi brevi alla pubblicazione del già menzionato regolamento modificato;

TENUTO CONTO tuttavia, che le sedute già calendarizzate degli Organi Collegiali non consentono di adottare una deliberazione tempestiva in merito;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nel preambolo



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

Art. 1

Il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010 è integrato e modificato agli artt. 2, 3 e 8, come di seguito riportato:

Artt. 2, 3 e 8 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010, vigente.	<u>Proposta di integrazione e modifica</u> degli artt. 2, 3 e 8 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010
<p>Art. 2</p> <p>Programmazione e Modalità di copertura degli insegnamenti</p> <p>1. Per l'Università sono organismi didattici proponenti le Scuole, i Dipartimenti non coordinati da Scuole, i Comitati Tecnici, ed i Consigli delle scuole di specializzazione e dei Corsi di formazione post-lauream.</p> <p>2. Gli incarichi di insegnamento nell'ambito della programmazione didattica per gli A.A. devono essere affidati a titolo gratuito in ordine ai Professori Ordinari, Associati, Ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6 della Legge 240/2010, nonché per le modalità di valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale in attuazione dell'art. 6 commi 7 e 14 della Legge 240/2010. Relativamente ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e delle Professioni Sanitarie sarà data priorità ai docenti attivati assistenzialmente nel medesimo settore seguendo il medesimo ordine.</p> <p>A parità di ruolo, gli insegnamenti saranno affidati al più anziano in ruolo.</p> <p>Gli incarichi di insegnamento non ricoperti da Professori Ordinari, Associati e ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo devono essere conferiti in ordine prioritario con modalità di seguito esposte:</p> <p>(...)</p> <p>3. Gli organismi didattici proponenti, sentiti anche i Presidenti dei Consigli di Corso di studio, una volta completata l'attribuzione degli affidamenti degli insegnamenti ai sensi dell'art. 23, comma 2, primo periodo ai professori di I e II fascia e ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Ateneo ed ai soggetti destinatari di bandi riservati, evidenziano con delibera motivata l'eventuale necessità di</p>	<p>Art. 2</p> <p>Programmazione e Modalità di copertura degli insegnamenti</p> <p>1. Per l'Università sono organismi didattici proponenti le Scuole, i Dipartimenti non coordinati da Scuole, i Comitati Tecnici, ed i Consigli delle scuole di specializzazione e dei Corsi di formazione post-lauream.</p> <p>2. Gli incarichi di insegnamento nell'ambito della programmazione didattica per gli A.A. devono essere affidati a titolo gratuito in ordine ai Professori Ordinari, Associati, Ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6 della Legge 240/2010, nonché per le modalità di valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale in attuazione dell'art. 6 commi 7 e 14 della Legge 240/2010. Relativamente ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e delle Professioni Sanitarie sarà data priorità ai docenti attivati assistenzialmente nel medesimo settore seguendo il medesimo ordine.</p> <p>A parità di ruolo, gli insegnamenti saranno affidati al più anziano in ruolo.</p> <p>Gli incarichi di insegnamento non ricoperti da Professori Ordinari, Associati e ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo devono essere conferiti in ordine prioritario con modalità di seguito esposte:</p> <p>(...)</p> <p>3. Gli organismi didattici proponenti, sentiti anche i Presidenti dei Consigli di Corso di studio, una volta completata l'attribuzione degli affidamenti degli insegnamenti ai sensi dell'art. 23, comma 2, primo periodo ai professori di I e II fascia e ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Ateneo ed ai soggetti destinatari di bandi riservati, evidenziano con delibera motivata l'eventuale necessità di</p>



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

<p>ricorrere all'acquisizione di specifiche professionalità esterne cui affidare gli incarichi di insegnamento all'interno della programmazione didattica e di altre attività didattiche.</p> <p>4. Le modalità di copertura degli insegnamenti e delle attività didattiche sono le seguenti: (...)</p> <p>5. Gli incarichi di insegnamento da ricoprire con soggetti di elevata professionalità e qualificazione dovranno essere affidati, in ordine prioritario con le modalità di seguito esposte: (...)</p>	<p>ricorrere all'acquisizione di specifiche professionalità esterne cui affidare gli incarichi di insegnamento all'interno della programmazione didattica e di altre attività didattiche.</p> <p>4. Le modalità di copertura degli insegnamenti e delle attività didattiche sono le seguenti: (...)</p> <p>5. Gli incarichi di insegnamento da ricoprire con soggetti di elevata professionalità e qualificazione dovranno essere affidati, in ordine prioritario con le modalità di seguito esposte: (...)</p> <p>6. In attuazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, i criteri specifici di valutazione e i relativi punteggi sono predeterminati e inseriti integralmente nel bando di selezione e sono allegati al presente regolamento.</p> <p>La commissione, pertanto, procederà direttamente alla valutazione dei candidati applicando esclusivamente i criteri e i punteggi definiti nel bando, senza necessità di una riunione preliminare per la loro definizione.</p>
<p>Art. 3</p> <p>Procedure di valutazione comparativa</p> <p>1. Per i contratti di cui all'art. 2 comma 4, la selezione, svolta nel rispetto del Codice Etico dell'Università, deve mirare all'accertamento dell'idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato rispetto ai contenuti e alle caratteristiche dell'incarico didattico che si intende conferire. La selezione è indetta con apposito bando emanato dal Rettore.</p> <p>2. Il bando di selezione deve prevedere: (...)</p> <p>3. Il bando e i risultati delle selezioni saranno pubblicati sul sito web dell'Università, in area pubblica nonché nella relativa sezione dell'“Amministrazione Trasparente”.</p> <p>4. Il termine di scadenza dei bandi non deve essere inferiore a quindici giorni che, per motivate ed eccezionali esigenze collegate alle necessità didattiche potranno venir ridotti fino a sette.</p> <p>5. I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle domande.</p> <p>6. Le domande, debitamente documentate, sono valutate da una commissione nominata dal Rettore su indicazione della struttura didattica proponente il</p>	<p>Art. 3</p> <p>Procedure di valutazione comparativa</p> <p>1. Per i contratti di cui all'art. 2 comma 4, la selezione, svolta nel rispetto del Codice Etico dell'Università, deve mirare all'accertamento dell'idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato rispetto ai contenuti e alle caratteristiche dell'incarico didattico che si intende conferire. La selezione è indetta con apposito bando emanato dal Rettore.</p> <p>2. Il bando di selezione deve prevedere: (...)</p> <p>3. Il bando e i risultati delle selezioni saranno pubblicati sul sito web dell'Università, in area pubblica nonché nella relativa sezione dell'“Amministrazione Trasparente”.</p> <p>4. Il termine di scadenza dei bandi non deve essere inferiore a quindici giorni che, per motivate ed eccezionali esigenze collegate alle necessità didattiche potranno venir ridotti fino a sette.</p> <p>5. I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle domande.</p> <p>6. Le domande, debitamente documentate, sono valutate da una commissione nominata dal Rettore su indicazione della struttura didattica proponente il</p>



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

bando, costituita da almeno tre docenti o ricercatori di ruolo. L'anzidetta struttura didattica dovrà, ove possibile, proporre anche un membro supplente.

Della Commissione dovrà far parte in ogni caso il Presidente del Consiglio di Corso di Studio presso il quale si svolgerà l'insegnamento o Docente da lui delegato ed almeno un docente di prima o seconda fascia.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del presente regolamento, la Commissione dovrà essere costituita, almeno nella maggioranza dei suoi componenti, da docenti (professori e, eventualmente, ricercatori) del Settore/i Scientifico Disciplinare/i indicato/i nel bando o, in alternativa, da docenti del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. La valutazione dovrà contenere un motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale dei candidati, da riportare nel verbale, in relazione al quale verrà stilata la graduatoria di merito.

6 bis. In deroga a quanto stabilito dal precedente punto 6 del presente articolo, in mancanza di docenti del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento dell'insegnamento oggetto del bando, la Commissione può essere composta da tre esperti indicati tra il personale docente dell'Ateneo che afferisce alla struttura didattica che ha proposto la procedura comparativa per l'affidamento, a titolo oneroso, dell'insegnamento. Tale disposizione si applica anche ai concorsi già banditi dall'Ateneo ed in via di espletamento.

bando, costituita da almeno tre docenti o ricercatori di ruolo. L'anzidetta struttura didattica dovrà, ove possibile, proporre anche un membro supplente.

Della Commissione dovrà far parte in ogni caso il Presidente del Consiglio di Corso di Studio presso il quale si svolgerà l'insegnamento o Docente da lui delegato ed almeno un docente di prima o seconda fascia.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del presente regolamento, la Commissione dovrà essere costituita, almeno nella maggioranza dei suoi componenti, da docenti (professori e, eventualmente, ricercatori) del Settore/i Scientifico Disciplinare/i indicato/i nel bando o, in alternativa, da docenti del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. La valutazione dovrà contenere un motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale dei candidati, da riportare nel verbale, in relazione al quale verrà stilata la graduatoria di merito.

6 bis. In deroga a quanto stabilito dal precedente punto 6 del presente articolo, in mancanza di docenti del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento dell'insegnamento oggetto del bando, la Commissione può essere composta da tre esperti indicati tra il personale docente dell'Ateneo che afferisce alla struttura didattica che ha proposto la procedura comparativa per l'affidamento, a titolo oneroso, dell'insegnamento. Tale disposizione si applica anche ai concorsi già banditi dall'Ateneo ed in via di espletamento.

6 ter. In caso di definitiva cessazione, assenza o impedimento grave e documentato di un componente effettivo della commissione, subentra di diritto il membro supplente, senza necessità di un ulteriore provvedimento formale di nomina.

L'impeditimento, adeguatamente motivato, deve essere comunicato formalmente dal componente interessato, agli altri componenti, nonché al responsabile del procedimento. Il subentro acquista efficacia dalla prima riunione successiva alla comunicazione; il Presidente della Commissione ne prende atto e ne cura la verbalizzazione. La verbalizzazione del subentro tiene luogo di ogni altro adempimento. La commissione, nella sua nuova composizione, può legittimamente fare proprie le attività già espletate e proseguire con le successive fasi della procedura, garantendo la continuità dei lavori.



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

<p>7. Per la graduatoria di merito, fino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile deve essere attribuito alla valutazione del curriculum; fino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile deve essere attribuito alla valutazione dei titoli scientifici e fino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile deve essere attribuito all'esperienza didattica precedente. Nella valutazione curriculare è titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della L.240/2010.</p> <p>8. Gli atti relativi alla procedura di selezione sono approvati dal Direttore Generale. Nel caso di rinuncia del primo in graduatoria o di risoluzione del contratto, l'incarico può venire conferito ad altro idoneo secondo l'ordine di graduatoria. La graduatoria è valida unicamente per l'anno accademico di riferimento.</p> <p>9. Il candidato primo in graduatoria dovrà sottoscrivere il contratto entro 10 giorni dal ricevimento dell'invito alla sottoscrizione da parte dell'Area Risorse Umane. Il decorso inutile del suddetto termine sarà inteso quale rinuncia al contratto.</p> <p>10. Il candidato vincitore che rinunci al contratto stesso, senza che vengano addotti particolari motivi che giustifichino l'impossibilità di adempiere la prestazione non potrà partecipare per lo stesso anno accademico, alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente Regolamento bandite per il conferimento del medesimo incarico di insegnamento.</p>	<p>7. Per la graduatoria di merito, fino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile deve essere attribuito alla si terrà conto della valutazione del curriculum; fino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile deve essere attribuito alla, della valutazione dei titoli scientifici e fino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile deve essere attribuito all' e dell'esperienza didattica precedente come da criteri allegati. Nella valutazione curriculare è titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della L.240/2010.</p> <p>8. Gli atti relativi alla procedura di selezione sono approvati dal Direttore Generale. Nel caso di rinuncia del primo in graduatoria o di risoluzione del contratto, l'incarico può venire conferito ad altro idoneo secondo l'ordine di graduatoria. La graduatoria è valida unicamente per l'anno accademico di riferimento.</p> <p>9. Il candidato primo in graduatoria dovrà sottoscrivere il contratto entro 10 giorni dal ricevimento dell'invito alla sottoscrizione da parte dell'Area Risorse Umane. Il decorso inutile del suddetto termine sarà inteso quale rinuncia al contratto.</p> <p>10. Il candidato vincitore che rinunci al contratto stesso, senza che vengano addotti particolari motivi che giustifichino l'impossibilità di adempiere la prestazione non potrà partecipare per lo stesso anno accademico, alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente Regolamento bandite per il conferimento del medesimo incarico di insegnamento.</p>
<p>Art. 8 Durata, valutazione e rinnovo</p> <p>1. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente Regolamento hanno durata massima di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione positiva dell'attività svolta da parte del Presidente del Consiglio di Corso di Studio, su richiesta della struttura didattica competente, che motiva la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico.</p> <p>2. Nel caso in cui il soggetto incaricato non riceva una valutazione positiva sull'attività svolta, non potrà partecipare alle procedure di selezione</p>	<p>Art. 8 Durata, valutazione e rinnovo</p> <p>1. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente Regolamento hanno durata massima di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione positiva dell'attività svolta da parte del Presidente del Consiglio di Corso di Studio, su richiesta della struttura didattica competente, che motiva la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico.</p> <p>2. Nel caso in cui il soggetto incaricato non riceva una valutazione positiva sull'attività svolta, non potrà partecipare alle procedure di selezione</p>



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

<p>disciplinate dal presente Regolamento e relative all'anno accademico immediatamente successivo, per il medesimo settore disciplinare. 2-bis. Il soggetto incaricato non potrà, altresì, partecipare alle procedure selettive di cui al comma 2, nel caso in cui non abbia rispettato i doveri di cui all'art. 7 commi 1 e 2.</p> <p>3. In caso di rinnovo del contratto, il titolare di un contratto di insegnamento dovrà stipulare il contratto stesso entro 10 giorni dalla trasmissione della proposta contrattuale effettuata dall'Area Risorse Umane. Il decorso inutile di suddetto termine sarà inteso quale rinuncia al rinnovo.</p> <p>4. Il titolare di contratto di insegnamento che rinunci al rinnovo, senza che vengano addotte eccezionali cause che giustifichino l'impossibilità di adempiere la prestazione, non potrà partecipare per lo stesso anno accademico, alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente Regolamento bandite per il conferimento del medesimo incarico di insegnamento.</p> <p>5. Nel caso in cui il vincitore di una valutazione comparativa rinunci all'incarico di affidamento precludendo all'Ateneo di procedere alla copertura dell'insegnamento in tempo utile per assicurare l'erogazione delle lezioni nei tempi programmati, il titolare del contratto non potrà partecipare, per l'a.a. successivo, ad altre procedure di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di insegnamento dello stesso Settore Disciplinare relativo all'incarico oggetto di rinuncia.</p>	<p>disciplinate dal presente Regolamento e relative all'anno accademico immediatamente successivo, per il medesimo settore disciplinare. 2-bis. Il soggetto incaricato non potrà, altresì, partecipare alle procedure selettive di cui al comma 2, nel caso in cui non abbia rispettato i doveri di cui all'art. 7 commi 1 e 2.</p> <p>3. In caso di rinnovo del contratto, il titolare di un contratto di insegnamento dovrà stipulare il contratto stesso entro 10 giorni dalla trasmissione della proposta contrattuale effettuata dall'Area Risorse Umane. Il decorso inutile di suddetto termine sarà inteso quale rinuncia al rinnovo.</p> <p>4. Il titolare di contratto di insegnamento che rinunci al rinnovo, senza che vengano addotte eccezionali cause che giustifichino l'impossibilità di adempiere la prestazione, non potrà partecipare per lo stesso anno accademico, alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente Regolamento bandite per il conferimento del medesimo incarico di insegnamento.</p> <p>5. Nel caso in cui il vincitore di una valutazione comparativa rinunci all'incarico di affidamento precludendo all'Ateneo di procedere alla copertura dell'insegnamento in tempo utile per assicurare l'erogazione delle lezioni nei tempi programmati, il titolare del contratto non potrà partecipare, per l'a.a. successivo, ad altre procedure di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di insegnamento dello stesso Settore Disciplinare relativo all'incarico oggetto di rinuncia.</p> <p>6. Qualora l'insegnamento oggetto dell'incarico sia attivato con cadenza non annuale per esigenze didattiche strutturalmente discontinue (ad esempio, ad anni alterni), la facoltà di rinnovo di cui al presente articolo potrà essere esercitata dall'Ateneo in occasione dell'anno accademico di successiva attivazione del corso. Tale rinnovo, pur non ponendosi in continuità con l'annualità precedente, è da considerarsi valido ai fini del computo del periodo massimo di cinque anni.</p>
--	---

Art. 2

I criteri specifici di valutazione e i relativi punteggi di cui all'art. 2, comma 6 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della L. 240/2010, sono indicati nel documento allegato al presente decreto che costituisce, altresì, allegato del suddetto regolamento.



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

Art. 3

Il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della L. 240/2010 integrato e modificato ed il relativo allegato, riportante i criteri specifici di valutazione e i relativi punteggi, entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 4

La modifica dell'art. 3, co. 7 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della L. 240/2010 sopra riportata è approvata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, non essendosi concluso il relativo iter con le deliberazioni degli Organi Collegiali.

Art. 5

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica degli Organi Collegiali nella prima seduta utile.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro,

6 DIC. 2025

*Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda*
[Signature]



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

Allegato al Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010

CRITERI

Requisito di ammissione:

Laurea Specialistica o Magistrale coerente con il settore oggetto dell'insegnamento ed eventuali ulteriori titoli stabiliti dalle strutture didattiche purché debitamente motivati e coerenti con le specifiche esigenze formative degli insegnamenti.

Curriculum formativo e professionale, fino ad un massimo di 45 punti:

La valutazione del curriculum del candidato è finalizzata a ponderare la formazione accademica e post-laurea, nonché l'esperienza di ricerca maturata. I titoli sono valutati come segue:

Voto di Laurea:

- Voto di Laurea, **max 5 punti**, così ripartiti:
110 con lode – 110: 5 punti;
109 – 106: 4 punti;
105 – 101: 3 punti;
100 – 96: 2 punti;
pari o inferiore a 95: 1 punto

Dottorato di ricerca se attinente SSD oggetto del contratto: punti 10

Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'art.16 della L.240/2010 se attinente con l'attività di insegnamento da svolgere e il settore scientifico disciplinare: punti 7;

Diploma Scuola di specializzazione per le professioni legali e /o Master di secondo livello se attinente con l'attività di insegnamento da svolgere punti 2 fino ad un max di 4 punti;
Master di primo livello se attinente con l'attività di insegnamento da svolgere punti 1 per ciascun master fino ad un max di 2 punti;

Scuola di specializzazione medica, se attinente con l'attività di insegnamento da svolgere punti 8;

- Assegno di Ricerca: per ciascun anno di assegno di ricerca su temi congruenti con l'attività di insegnamento di cui al Bando oggetto della presente valutazione: punti 1,5 fino ad un massimo di 9 punti.

In caso di possesso di più titoli appartenenti alla stessa tipologia (es. due abilitazioni scientifiche nazionali, due dottorati di ricerca, più diplomi di scuola di specializzazione), sarà valutato un solo titolo, quello ritenuto più favorevole al candidato.

Attività didattico-formativo comprovata, fino ad un massimo complessivo di 20 punti:

La valutazione dell'esperienza didattica è basata su incarichi formalizzati e documentati, con particolare riferimento al SSD oggetto del bando o alla sua affinità.

- *punti 4 per ciascun insegnamento (maggiore o uguale a 4 CFU) svolto negli ultimi 5*



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

anni presso università italiane o straniere in materie appartenenti al medesimo settore scientifico disciplinare dell'insegnamento oggetto del contratto o a settore affine;

- *punti 2 per ciascun insegnamento (minore di 4 CFU)* svolto negli ultimi 5 anni presso università italiane o straniere in materie appartenenti al medesimo settore scientifico disciplinare dell'insegnamento oggetto del contratto o a settore affine.

Titoli scientifici e pubblicazioni, fino ad un massimo complessivo di 35 punti:

Saranno valutate esclusivamente le pubblicazioni scientifiche su tematiche inerenti al SSD dell'insegnamento oggetto del bando pubblicate negli ultimi 6 anni precedenti alla data del bando.

- *Articoli se pubblicati in rivista scientifica classificata di classe A o per i SSD bibliometrici Q1 del rank Scimago: punti 3 per ciascuno;* per i SSD bibliometrici qualora il candidato risulti in posizione preminente (primo autore o ultimo autore e/o autore corrispondente) **punti 4 per ciascuno**;

- *Articoli se attinenti al settore oggetto del contratto e pubblicati in rivista scientifica di cui all'elenco ANVUR, o per i SSD bibliometrici Q2 del rank Scimago: punti 2 per ciascuno;* per i SSD bibliometrici, qualora il candidato risulti in posizione preminente (primo autore o ultimo autore e/o autore corrispondente) **punti 4 per ciascuno**;

- *Monografie in volumi dotati di codice ISBN, se attinenti al settore oggetto del contratto o al macrosettore concorsuale: fino a punti 5 per ciascuna*;

- *Tesi di Dottorato se attinente al settore oggetto del contratto o al macrosettore concorsuale:* **punti 3**;

- *Contributi in volumi dotati di codice ISBN se attinenti al settore oggetto del contratto: 1 punto per ciascuno*,